

Apprendistato – tipologie - campo di applicazione – limiti numerici

Tipologie

Esistono tre tipologie di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:

- **apprendistato per l'istruzione secondaria**, ovvero:
 - per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento scolastico. Essa è strutturata in un sistema duale all'interno del quale si coniugano la formazione aziendale e l'istruzione e la formazione professionale svolta in ambito scolastico;
 - per l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dagli ordinamenti scolastici. Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di ulteriori competenze tecnico professionali utili anche al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Essa è rivolta ai giovani iscritti almeno al 2° anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore o frequentanti corsi annuale integrativi che si concludono con l'esame di Stato;
- **apprendistato professionalizzante**, volto al conseguimento di una qualifica professionale determinata in contratto, in base ai profili professionali previsti dal contratto collettivo del settore di appartenenza;
- **apprendistato di alta formazione e di ricerca**, volto a:
 - conseguimento di titolo di studio universitario, di alta formazione, dottorati di ricerca;
 - conseguimento di diploma relativo a un percorso formativo di Istituto Tecnico Superiore;
 - attività di ricerca;
 - svolgimento del periodo di pratica finalizzato all'accesso ad una professione ordinistica.

Campo di applicazione e limiti numerici

Lavoratori

possono essere assunte con contratto di apprendistato persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

- apprendistato per l'istruzione secondaria: **da 15 anni compiuti e fino al compimento di anni 25**
- apprendistato professionalizzante: **da 18 anni compiuti** (17 in caso di possesso di qualifica professionale) **fino a 29 anni** (in pratica fino al giorno precedente il compimento del 30° anno)
- apprendistato di alta formazione ricerca: **da 18 anni compiuti fino a 29 anni** (in pratica fino al giorno precedente il compimento del 30° anno).

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. Per essi non sono previsti limiti di età.

Datori di lavoro

Possono assumere apprendisti i datori di lavoro appartenenti a qualsiasi settore produttivo.

Le assunzioni possono avvenire direttamente o per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro.

In ogni caso devono essere rispettati i limiti numerici stabiliti dalla normativa vigente:

- in aziende che contano da 0 a 2 dipendenti qualificati o specializzati (si contano anche i soci e i collaboratori familiari che prestano l'attività lavorativa con carattere di abitudine e continuità, purché abbiano adeguate competenze), si possono assumere fino a 3 apprendisti;
- in aziende che contano da 3 a 9 dipendenti, si possono assumere apprendisti fino al 100% dei lavoratori dipendenti specializzati e qualificati in forza;
- in aziende che contano oltre 9 dipendenti si possono assumere 2 apprendisti ogni 3 dipendenti specializzati e qualificati in forza.

da 0 a 2	massimo 3 apprendisti
da 3 a 9	massimo 9 apprendisti
oltre 9	rapporto 3 a 2

Clausole di stabilizzazione

I datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante solo se hanno mantenuto in forza almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.

Non sono considerate le cessazioni per:

- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni;
- licenziamento per giusta causa.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati, i nuovi assunti saranno considerati "ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato" fin dalla data di costituzione del rapporto.

I contratti collettivi nazionali possono individuare limiti diversi.

Le norme sulla stabilizzazione non sono applicabili alle attività stagionali.